



CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL VEICOLO TARGATO

Fra

Regione del Veneto

- Che in seguito verrà denominata "Regione" o "Comodante" C.F.: 800075800279 rappresentata dal Direttore di Direzione Protezione Civile e Polizia Locale - _____ - domiciliato per la carica presso la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, in via Paolucci 34 30175 Marghera Venezia

E

(_____)

- Che in seguito verrà denominata _____ o "Comodatario" C.F.: _____ rappresentato da _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del _____ in via _____ , _____

Art. 1 – Assegnazione

La Regione assegna in comodato d'uso gratuito, a _____ di _____ il mezzo _____ Targato _____ telaio _____ dotato di _____ per finalità esclusiva di protezione civile .

Art. 2 Durata

Il presente contratto ha durata di anni 9 a decorrere dalla data di stipula del contratto stesso, che è sottoposto a tacito rinnovo, salvo recesso anche di una sola delle due parti che dovrà inoltrare apposita istanza entro 180 giorni dalla data di scadenza della presente concessione.

Art. 3 – Revoca assegnazione

Si stabilisce che la presente assegnazione potrà essere insindacabilmente revocata dalla Regione con un preavviso di 180 giorni al comodatario.

Art. 4 – Movimentazione mezzo per soggetti diversi

Il comodatario si obbliga a custodire e a gestire il mezzo in oggetto con la massima diligenza e cura, restando comunque responsabile del corretto e regolare utilizzo dello stesso, da effettuarsi con personale idoneo, debitamente formato, anche per quello che riguarda l'utilizzo di eventuale attrezzatura in dotazione al mezzo, nonché a non concederne l'uso a terzi neanche in modo parziale, senza il consenso scritto della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione Veneto.



2d5e2765



Art. 5 Manutenzione

Il mezzo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, compreso un idoneo ricovero, e dovrà essere reso immediatamente disponibile in caso di interventi di emergenza, qualora richiesto in forma scritta da parte della Regione.

Art. 6 Furto o danneggiamento

In caso di furto, smarrimento o danno l'assegnatario dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

Art. 7 Consenso modifiche mezzo

Il comodatario non potrà apportare alcuna modifica innovazione miglioria o addizione al mezzo, senza il preventivo consenso scritto del comodante.

Art. 8 Spese manutenzione

Sono a carico del comodatario le spese relative alle manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni intervento manutentivo dovuto ad incuria, o ad un uso non corretto del mezzo.

Art. 9 Spese copertura RCA e tassa di possesso

Tutte le spese per il mantenimento del veicolo, compresa la tassa di possesso se dovuta, e la copertura assicurativa RCA è a carico del comodatario.

Art. 10 Documentazione inerente al mezzo

A carico del comodatario è prevista la tenuta di un idoneo registro riportante il tragitto e la relativa percorrenza del mezzo oggetto del comodato e di un registro delle manutenzioni eseguite sullo stesso.

Art. 11 Esonero responsabilità

Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del comodatario tutti i danni che possono derivare al bene, al personale utilizzatore o a terzi dall'uso del bene oggetto del presente contratto di comodato. Il Comodatario solleva la Regione da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

A seguito dell'assegnazione in comodato d'uso verrà aggiornata anche la carta di circolazione del mezzo sulla quale verranno riportati i dati del comodatario.

Tutti gli oneri relativi alle trascrizioni e all'aggiornamento della carta di circolazione sono in carico al comodatario.

Art. 12 Controversie

Qualora dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, le parti ne proporranno la soluzione in via amministrativa. Qualora entro 30 giorni all'insorgere della controversia non fosse possibile individuare una soluzione bonaria, la convenzione potrà essere risolta. In ogni caso, per tutte le controversie che non dovessero essere risolte con accordo bonario, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.



2d5e2765



Art. 13 Spese

Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art. 16 – tab. All. "B" al DPR 26.10.1972 n. 642 (esenzione dall'imposta da bollo). La registrazione sarà effettuata solamente in caso d'uso e le relative spese resteranno a carico del soggetto che ha provveduto a formulare la relativa richiesta.

Art 14 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente contratto, si rinvia alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Marghera – Venezia ___/___/_____

Il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Il legale rappresentante dell'Associazione/Gruppo Comunale/Ente



2d5e2765

